



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 191 del 6 ottobre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Lottizzazione P.U. n. 14 Accordo Pubblico - Privato. Comune di Camponogara (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2016 prot. n. 377788;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria con nota pec acquisita al protocollo regionale al numero 253715 del 29.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Lottizzazione P.U. n. 14 Accordo Pubblico – Privato nel Comune di Camponogara;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Camponogara con nota pec prot. n. 9944 del 27.07.2016 acquisita al prot. regionale n. 290315 del 28.07.2016 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.1490 del 9.09.16 assunto al prot. reg. al n.340380 del 12.09.16 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia che di seguito si riporta:

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia",

- premesso che l'area interessata dal Piano di lottizzazione in esame è accessibile da Via Sabbioni;
- considerato che il lotto è servito sia da fognatura nera che da rete acquedottistica da Via Sabbioni;
- considerato che VERITAS S.p.A. con Prot. 54092 del 24/06/2015 ha fornito parere preventivo favorevole per quanto attiene l'allacciamento idrico;
- considerato che VERITAS S.p.A. con Prot. 73124 del 10/09/2015 ha fornito parere preventivo favorevole con prescrizioni all'allaccio fognario;
  
- considerato che il PUA in questione non interferisce con le zone di rispetto delle opere di presa acquedottistiche a servizio del territorio di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

ritenendo di far proprie le considerazioni di VERITAS S.p.A., riportate nei pareri espressi e non rilevando particolari effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di lottizzazione. in oggetto, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza con la prescrizione di seguire le indicazioni Veritas per quanto riguarda l'impianto idrico e fognario.

- Parere n.60324 del 2.09.16 assunto al prot. reg. al n.333247 del 5.09.16 dell'ULSS 13 che di seguito si riporta:



Vista la documentazione inerente la pratica in oggetto, non si ravvedono, dal punto di vista igienico-sanitario, effetti significativi derivanti dall'attuazione del P.U. in oggetto.

Preso atto della proposta di realizzazione di edifici completamente autosufficienti in quanto alimentati esclusivamente da elettricità autoprodotta tramite sistema fotovoltaico e impianto solare, si ravvisa, tuttavia, l'opportunità che venga perlomeno prevista la possibilità, per i singoli lotti, di eventuale allacciamento alla rete del gas metano.

- Parere n.85390 dell'8.09.16 assunto al prot. reg. al n. 338066 dell'8.09.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo P.U. 14, oggetto di accordo pubblico – privato, in Comune di Camponogara.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del piano, da tenere in considerazione.



### **Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpav.veneto.it](http://www.arpav.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

### **Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato a pag. 174 del Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>.

Si invita anche a correggere quanto riportato nelle pagine da 47 a 49 del Rapporto Ambientale Preliminare, ricordando che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpav.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venez>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BuryServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>).

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

### **Inquinamento acustico**

Trattandosi del Piano per la realizzazione di un complesso residenziale, è necessario garantire la compatibilità dei nuovi insediamenti con il contesto acustico esistente. Ciò riveste particolare importanza nel caso specifico, considerato che l'area oggetto dell'intervento si trova in prossimità della Strada Provinciale 18 (Via Nuova). A tal fine, quindi, dovrà essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica am-



bientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Qualora le immissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione (si ricorda che, al di là del rispetto dei requisiti acustici passivi fra i quali l'isolamento di facciata, si deve evitare l'esposizione dei ricettori a livelli sonori superiori ai limiti previsti per l'ambiente esterno e, per quanto riguarda l'ambiente interno, ai limiti differenziali, anche a finestre aperte). In ogni caso, la progettazione degli insediamenti si dovrà conformare a criteri di ottimizzazione acustica, nella scelte di opportune dislocazioni delle unità impiantistiche che possono essere fonte di rumore, e degli ambienti dedicati al riposo rispetto alle potenziali sorgenti di rumore esterne (traffico stradale).

Particolare attenzione dovrà essere posta, in fase di progettazione, anche a prevenire il potenziale impatto acustico che potrà essere generato dalle altre sorgenti connesse alla realizzazione del piano (traffico veicolare, parcheggi, operazioni di raccolta rifiuti), nei confronti dei ricettori abitativi preesistenti della zona circostante, considerata la loro vicinanza soprattutto sul lato est.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, si dovranno adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori confinanti.

#### **Inquinamento luminoso**

Con riferimento agli impianti di illuminazione esterna (Immagine n° 96 – Progetto: rete illuminazione pubblica, pag. 187), si fa presente che essi sono soggetti al rispetto dei requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. Come previsto dalla medesima Legge, per ciascuno di questi impianti dovrà essere predisposto e presentato al Comune, prima della sua realizzazione, un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 della Legge sopra citata, che attesti il rispetto di tali requisiti.

#### **Inquinamento elettromagnetico**

Nel caso sia prevista la realizzazione di nuove linee elettriche a media tensione e/o di nuove cabine elettriche di trasformazione, si fa presente che, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le rispettive Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

#### **Suolo/Sottosuolo**

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e trascurando di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, per la componente "Suolo e sottosuolo" al par. 4.5.3 (pag. 76), viene valutato solo l'aspetto geologico. Inoltre la parte al par. 4.5.3.3 "Pedologia" (pag. 79) risulta molto carente e rinvia alla sezione "Geologia" per ulteriori approfondimenti che però trattano solo l'aspetto litologico, geomorfologico e della pericolosità idraulica. Al cap. 10 "Conclusioni" (pag. 241) si afferma inoltre che "non risul-



tano evidenti impatti negativi generati, né nel breve né nel medio-lungo periodo" ed ancora "Non si osservano pertanto particolari impatti negativi".

Nella valutazione al cap. 7 "Analisi degli impatti" (pag. 200) per ogni fase di realizzazione del progetto c'è un breve accenno all'incremento delle superfici impermeabilizzate; in particolare a pag. 204 si evidenzia per la componente Pedologia che si prevedono impatti "in relazione alla modifica della qualità del suolo, alla tipologia dei materiali impiegati, alle superfici "guadagnate" o "perse" in seguito alla realizzazione delle opere, all'impermeabilizzazione del suolo e relativa porosità"; l'impatto viene classificato nella matrice al par. 7.5 "Impatti significativi identificati durante la fase di esercizio (pag. 228) come perenne irreversibile e di intensità media, ma correlato solamente al rischio idraulico e non sono previsti sufficienti interventi di mitigazione o compensazione.

Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi dello stato del sito, non vengono descritte le condizioni in cui si trova il luogo anche se dalla documentazione fotografica (pag. 27-31) si desume che attualmente sia una superficie parte incolta e parte coltivata. Soprattutto risulta poco chiaro come l'intervento intenda modificare il coefficiente di deflusso (quindi l'impermeabilizzazione) del sito.

Come riportato al par. 7.5.1.5 "Salute pubblica ed attività antropiche" (pag. 231), il progetto prevede per il mantenimento dell'invarianza idraulica la realizzazione di opere per la regimazione delle acque meteoriche per un volume d'invaso pari a 197,80 m<sup>3</sup> conseguente ad un aumento della superficie impermeabile.

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva come, per l'intervento proposto, non si sia data piena giustificazione al parziale non rispetto delle finalità della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto producendo effetti ambientali significativi per la componente suolo debba prevederne le possibili mitigazioni/compensazioni.

Si ritiene quindi di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.



*Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).*

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 162/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la Lottizzazione P.U. 14 - Accordo pubblico-privato, nel Comune di Camponogara (VE).  
Pratica n. 3321

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Carmen Mancin, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 307859 del 09/08/2016;

CONSIDERATO che dichiarante e firmatario non corrispondono;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso n. 3 "modifiche non sostanziali a



*progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione”;*

VERIFICATO che il Comune di Camponogara non ha comunicato ai sensi delle DD.G.R. 3173/2006 e 2299/2014 alcuna valutazione di progetti o interventi riconducibili a tale P.U., né ulteriori comunicazioni sono pervenute da altri enti;

CONSIDERATO che la fattispecie riferibile al caso n. 3 non è riferibile ai piani e pertanto tale indicazione non risulta pertinente nella dichiarazione presentata;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che il P.U. prevede l'urbanizzazione di un'area pari a 6808 m<sup>2</sup>;

PRESO ATTO che gli interventi in argomento non interessano ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie “11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “21200 - Terreni arabili in aree irrigue” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale “*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui*



siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Lottizzazione P.U. 14 - Accordo pubblico-privato, nel Comune di Camponogara (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri,



ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Camponogara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

**RACCOMANDA**

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 162/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 ottobre 2016, che evidenzia come la Lottizzazione P.U. n. 14 Accordo Pubblico – Privato nel Comune di Camponogara, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Lottizzazione P.U. n. 14 Accordo Pubblico – Privato nel Comune di Camponogara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.09.2016;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente evidenziate.



Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 11 pagine